

tutte le questioni, e votare tutti gli altri articoli che non hanno legame con esso.

Faccio questa proposta per far cammino, altrimenti la discussione resta sospesa e chi sa quando potrà ripigliarsi. Vi sono all'ordine del giorno leggi che sono urgenti come il trattato di commercio con l'Austria-Ungheria e quindi questa legge finirebbe per andare alle calende greche. Perciò faccio proposta alla Camera di sospendere il solo articolo 9, sopprimere l'articolo 2, e passare alla discussione dell'articolo 3.

**Presidente.** L'onorevole ministro propone la soppressione dell'articolo 2.

La Commissione aderisce? (*Interruzioni*).

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io proposi la soppressione dell'articolo 2, non nel senso che cessi il bisogno di determinare per legge il caso speciale in esso contemplato; ma unicamente perchè parmi possa far parte dell'articolo 9.

Spero che troveremo una formula per interporci su questo.

Per ora resta fermo che l'articolo 2 rimane soppresso e la materia in esso contenuta sarà trattata nell'articolo 9.

**Presidente.** La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro?

**Zucconi, relatore.** La Commissione l'accetta.

**Presidente.** Onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

**Indelli.** Avevo chiesto di parlare sull'articolo 2.

**Presidente.** Ora se ne propone la soppressione onorevole Indelli.

**Indelli.** Ho detto che accettavo la sospensiva.

**Presidente.** Essendo d'accordo Commissione e Governo per sopprimere l'articolo 2, quest'articolo si intenderà soppresso, e si passerà alla discussione dell'articolo 3, che diventa 2.

Articolo 3 che diventa 2:

“ Le servitù ed i diritti di cui all'articolo 1 per gli effetti della presente legge, si hanno come derivanti da un titolo espresso o presunto e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva.

“ I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare ai comuni interessati un'indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.

**Cambray-Digny.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Cambray-Digny.** È una osservazione molto semplice quella che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione e dell'onorevole ministro.

A me pare che, per mettere in armonia il secondo comma di questo articolo con l'articolo 1° e con ciò che dispone la versione attuale dell'articolo 14, alle parole: “ dare ai comuni „ bisognerebbe aggiungere: “ e alle associazioni, „ facendo poi seguire la parola: “ interessate. „

Non credo che occorra di sviluppare questa mia proposta, ma sono pronto a farlo se incontrerà obiezioni.

**Bonghi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonghi.** Io non pretendo di dire nulla che abbia valore sul presente articolo di legge, ma metto dinanzi alla Commissione ed al ministro alcuni dubbi, dei quali desidero ch'essi tengano il conto che parrà loro.

Qui è detto che: “ I proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare ai comuni interessati un'indennità o in terreno od in annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i fondi erano soggetti.

Qual'è la condizione attuale delle cose?

Vi sono alcuni utenti in questi comuni i quali falciano, pascolano, legnano in terreni i quali non appartengono a loro ma appartengono ad altri.

Domani questa legge entra in vigore, ed i proprietari abbandonano una parte dei loro fondi in compenso della promiscuità dalla quale si sciogliono col comune, oppure pagano un canone, e se in luogo di abbandonare una parte del loro fondo al comune pagano il canone, il dubbio diventa più acuto, ed il dubbio è questo. L'ipotesi della legge, perchè il legislatore non vuol far danno a coloro che oggi godono di questo diritto, è che coloro che falciano, legnano, pascolano in terreni non propri, potranno domani falciare, legnare, pascolare in quella parte di territorio che dai diversi proprietari è stato assegnato al comune. Or quando a questi utenti del diritto di servitù in luogo di una parte del territorio è assegnato un canone, possono essi in qualche modo godere di questo canone, che i proprietari avranno assegnato ai comuni in compenso del danno che il comune riceve. Ora se la cosa è così, non dovrete in questa legge aggiungere qualche obbligo al comune perchè dal canone traggano qualche beneficio coloro che prima godevano della servitù?...

*Voci.* C'è l'articolo 14.